



**POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE E COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO**

Esito incontro

Il giorno 15 novembre u.s. si è svolto un primo incontro, alla presenza del Direttore del Servizio Fondo Assistenza dr.ssa Sarà Fascina e del Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali dr.ssa Maria De Bartolomei, relativo all’utilizzo dei fondi per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale della Polizia di Stato, stanziati con la legge di bilancio nr. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1 comma 1000 e 1001.

Ad oggi la tutela legale per il personale si basa su due direttive principali: una che riguarda genericamente i dipendenti pubblici che, nei casi di procedimenti penali chiusi con l’esclusione di responsabilità da parte del richiedente. (articolo 18 del Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67), e previo il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato.

La seconda che si riferisce all’art. 32 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, che riguarda segnatamente il nostro comparto, interviene nei procedimenti a carico di Ufficiali o Agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria per fatti occorsi in servizio e riguardanti l’uso delle armi o dei mezzi di coazione fisica. La tutela legale anche in questo caso prevede il rimborso dietro parere di congruità dell’Avvocatura.

La evidente insufficienza di tali strumenti sommariamente descritti, ha spinto il sindacato a reperire fondi sul tavolo contrattuale per consentire all’Amministrazione della P.S. di stipulare con LLOYD’S Insurance Company S.A. e con la compagnia Roland due polizze assicurative, per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, nello svolgimento delle attività istituzionali, e per la copertura della tutela legale per fatti attinenti al servizio. La copertura assicurativa su richiamate, utilizzando fondi contrattuali, è stata rivolta al personale PS non dirigente e concepita quale integrazione per tutte quelle fattispecie non coperte dalle due polizza afferenti le norme di legge indicate.

Nella struttura delle predette polizze è garantita sia la possibilità di avere un anticipo sulle spese legali in attesa della definizione del giudizio, sia di integrare la parte delle spese non ritenute congrue dall’avvocatura dello Stato. Sul punto della congruità che deve rilasciare L’avvocatura dello Stato, il sindacato ha mosso un problema di conflitto di interesse atteso che la stessa, quando interviene a tutela dei colleghi, lo fa a titolo oneroso divenendo, nei fatti e nella prassi un concorrente degli avvocati di fiducia nominati dai colleghi e sui quali la stessa esprime il giudizio di congruità rispetto alle spese richieste. In tal senso, sollecitando l’amministrazione a fare un quesito al garante della concorrenza, ha chiesto di verificare ogni possibilità per costituire un tavolo composito, con la partecipazione anche dell’ordine degli avvocati e dai sindacati, al fine di costituire un organismo collegiale che si incarichi di verificare la congruità delle spese richieste dai singoli professionisti.

La riunione faceva riferimento alle risorse ottenute sull’ultimo tavolo di rinnovo contrattuale, unitamente all’estensione dell’art.54 sulla previdenza e allo stanziamento per la previdenza.



denza dedicata, che pur essendo riconducibili alle risorse contrattuali, di fatto, sono state previste con la norma di stabilità senza alcuna limitazione se non la indicazione che devono essere spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi del personale della Polizia di Stato.

L'ultima Legge di bilancio, infatti, ha stanziato per la Polizia di Stato, in aggiunta a quanto descritto, per l'anno 2022, € 1.470.350 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale della PS per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio.

L'Amministrazione, nel corso della riunione, ha sottolineato che il predetto stanziamento, essendo non strutturale, è destinato all'utilizzo entro l'anno e per le finalità previste giacché, qualora non impegnate, potevano andare in economia.

Su tali premesse, SIULP e SIAP, hanno avanzato la proposta di fare una polizza ex novo, atteso che quella precedente è stata appena rinnovata, chiedendo che la nuova polizza da mettere a bando prevedesse la copertura di tutte quelle ipotesi oggi non ricomprese, come ad esempio la costituzione di parte civile da parte dei singoli colleghi ovvero la prescrizione stabilendo la possibilità di poter integrare, su base volontaria, da parte dei beneficiari al fine di poter coprire ogni sinistro sino alla colpa grave - previo stima del costo procapite in tale ipotesi - e che dette risorse venissero utilizzate anche per la stipula di una polizza assicurativa destinata ad estendere le stesse tutele previste con le richiamate polizze anche ai Dirigenti della Polizia di Stato poiché, allo stato, non godono di tutela legale integrata come previsto dal contratto per l'area non dirigenziale.

Il Siulp e Siap, nel ritenere improrogabile l'istituzione di un tavolo tecnico specifico per stipulare una polizza assicurativa aggiuntiva, hanno richiesto una serie di dati necessari a valutare come predisporre il capitolato in grado di estendere sia l'applicabilità delle polizza alle fattispecie ad oggi non previste, sia le tutele assicurative al personale dirigente.

In merito alle richieste informazioni, l'Amministrazione ha provveduto, in data 16 novembre, ad inviare una dettagliata documentazione.

Non mancheremo di informare sulle successive determinazioni che verranno assunte.

Roma, 17 Novembre 2022